

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1 Giugno 1987

ADUNANZA DEL

N. 571 Reg. deliberazioni

del 9

OGGETTO: Legge regionale "Norme integrative della L.R.n. 9/ aprile 1986 concer
nente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego
del personale delle UU.SS.LL."

L'anno millenovecento ottantasette il giorno uno del mese di giugno
alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica
..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese-prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio F.F. Silvana Vernola

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) GODELLI Silvia	h	
3) ANNESE Mario	h		28) IAFRATE Zenone	h	
4) APRILE Leonardo		h	29) LIA Cesare		h
5) ARMENISE Nicola	h		30) MARIELLA Vito		h
6) AUGELLI Raffaele	h		31) MARINELLI Fernando	h	
7) BELLOMO Michele	h		32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
8) BORGIA Franco	h		33) MARZO Corradino	h	
9) BORGIA Franco	h		34) MASSAFRA Isabella	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) MASTRANGELO Giovanni		h
11) BRUNO Antonio	h		36) MONFREDI Angelo	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h		37) OCCHIOFINO Nicola	h	
13) CAVALLO Antonio	h		38) PAOLUCCI Roberto	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h		39) PICCIGALLO Benito	h	
15) CONVERTINO Cosimo		h	40) PIZZICOLI Michele		h
16) MANSUETO Nicola	h		41) PUGLIESE Girolamo		h
17) PIZZI Francesco	h		42) RIZZO Marcello		h
18) DI CAGNO Nicola	h		43) ROSSI Angelo	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h		44) SAPONARO Francesco	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h		45) CROCCO Antonio	h	
21) DI RODI Nicola	h		46) SIMONE Mauro	h	
22) MARROCCOLI Tommaso		h	47) STRAZZERI Marcello	h	
23) FAZIO Lorenzo	h		48) TARRICONE Luigi	h	
24) FESTINANTE Luigi	h		49) TEDESCO Alberto	h	
25) FITTO Salvatore	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa la
Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

Dà la parola al Cons. Tedesco, relatore per la III Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- Preso atto delle dichiarazioni di voto;

- A maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

Legge regionale

"Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Trasformazione posti vacanti di infermiere generico)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art.6 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario.

2. I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione en

tro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicità annuale e a se guito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma.

3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.85 mediante trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al se condo comma sarà espletato entro 60 ^{dalla data di} giorni ^{di} entrata in vigore della presente legge.

(approvato all'unanimità)

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 23, secondo e terzo comma, della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 si applicano anche al profilo professionale farmacisti del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, con la trasformazione ~~in~~ posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati alla data del 31.12.86 da personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.41 del D.M. Sanità 30.1.82 e, in caso di un solo posto, del po sto stesso.

2. La ~~dis~~posizione di cui al comma precedente si appli ca anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo.

3. Le disposizioni di cui all'art. 24, quinto comma, della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986. si applicano anche ai collaboratori farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 65 del D.M. Sanità 30.1.1982.

4. Le disposizioni di cui agli artt. 23-24 della L.R. n. 9 del 9.4.86 si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento all'organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici e degli psicologi.

(approvato all'unanimità)

Art. 3

(Utilizzazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie di cui all'art. 24, commi, 3^o, 4^o e 5^o, della L.R. n. 9 del 9.4.86. possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di esecutività del provvedimento del Comitato di gestione, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 20.12.79, n. 761 e per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice-direttore sanitario che si renderanno vacanti.

(approvato all'unanimità)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Art. 4

(Rettifiche)

1. All'art. 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 sono apportate le seguenti rettifiche:
 - comma sesto: leggasi "quarto comma del presente articolo" invece che "terzo comma";
 - comma settimo: leggasi "ispettore sanitario" invece che "vice direttore sanitario".
2. All'art. 29 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 viene apportata la seguente rettifica:
 - primo comma: leggasi "ove si accerti" invece che "ove si accetti".

(approvato all'unanimità)

Art. 5

(Estensione normativa)

1. Le disposizioni degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 e della presente legge si applicano anche agli Istituti a carattere scientifico pubblico presenti nella Regione Puglia e agli Enti di cui all'art. 41 della legge 23.12.78, n. 833.

(approvato all'unanimità)

Art. 6

(Personale in servizio presso la Regione)

1. Il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17.8.74, n.386, 29.6.1977, numero 349, 23.12.78, n. 833 e del D.P.R. 20.12.79, n. 761 ha facoltà di ottenere l'inquadramento nei ruoli della Regione con le modalità e i criteri di cui alla L.R. n. 16 del 3.4.84.

2. A tal fine, il personale interessato è tenuto a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di ^{entrata} in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato all'art. 3 della L.R. n. 16 del 3.4.84 è fissato al 31.12.1986, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo PCI e con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 7

1. Dal divieto previsto dall'art. 11, comma secondo, della legge regionale n. 33 del 22.5.1985 sono escluse le figure professionali non considerate dagli standard qualitativi

individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5
della legge regionale n. 72 del 20.6.1980.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.
F.to (Silvana Vernola)